

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Federazione Italiana Baseball Softball, procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo, il “Codice”), per l'affidamento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo per il triennio 2019-2021, limitato alla copertura assicurativa obbligatoria per infortuni e RCT-O.
CIG 7670603DD4 CPV 66518100-5 numero di gara 7234704

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo al programma assicurativo della FIBS e limitato alla sola copertura assicurativa infortuni e RCT-O.

In via principale e non esaustiva, si elencano di seguito le attività che il broker dovrà svolgere:

1. Analisi dei rischi;
2. Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi:
 - a. analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere;
 - b. costante monitoraggio del programma assicurativo;
 - c. segnalazione degli adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
 - d. controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
 - e. segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti;
 - f. pagamento dei premi assicurativi; la FIBS provvederà alla liquidazione dei premi alla società di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, previa indicazione da parte del broker dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. La Società di brokeraggio provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione e ad inviare alla FIBS gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il pagamento effettuato alla Società di brokeraggio avrà effetto liberatorio quale ricevuta di pagamento del premio. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall' art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.
3. Gestione sinistri consistente in:
 - a. Assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri;
 - b. report sullo stato dei sinistri contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, distinti per ramo di polizza;
 - c. dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine.
4. Assistenza nella predisposizione dei documenti per lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta delle compagnie assicuratrici.

2. VALORE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO OGGETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO

Il valore indicativo massimo dell'appalto è pari ad Euro 53.956,00 (Euro cinquantatremilanovecentocinquantasei/00), al netto dell'IVA.

La stima tiene conto degli attuali premi imponibili per le coperture in corso, come da tabella che segue, su cui è calcolata la commissione spettante al broker attualmente liquidata nella misura del 12% e che

sarà soggetta a ribasso in fase di gara.

<i>Tipologia</i>	<i>Premio Lordo Annuo</i>	<i>Premio Imponibile Annuo</i>	<i>Decorrenza - Scadenza</i>
Infortunati	138.982,92	135.593,08	1/1/2019 - 31/12/2021
<i>RCT-O</i>	17.463,00	14.284,64	1/1/2019 - 31/12/2021
<i>Totale</i>	156.445,92	149.877,72	

3. PRIMI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Il Broker aggiudicatario dovrà entro massimo 60 gg dalla firma del contratto predisporre e proporre alla FIBS le procedure per l'affidamento delle polizze oggetto di brokeraggio, in scadenza, secondo le modalità e i servizi indicati nel presente capitolato d'oneri.

Per tutte le polizze in scadenza dovrà essere assicurata la predisposizione degli elaborati di gara e/o affidamento almeno 60 gg prima della scadenza.

4. DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalle ore 24,00 del 30/03/2019; da tale data l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e dall'offerta presentata in sede di gara.

L'aggiudicatario si impegna comunque a prorogare il presente contratto, se richiesto la Federazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per la durata strettamente necessaria al completamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, il Broker su richiesta della FIBS, si impegna a fornire entro 15 gg dalla richiesta tutti i dati, le informazioni e la documentazione idonea a consentire il graduale passaggio delle competenze alla FIBS medesima.

5. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E ONERI DELLA SICUREZZA

L'attività prestata dal Broker non comporta alcun onere finanziario né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, a carico della FIBS in quanto lo stesso viene remunerato per il tramite della Compagnia di Assicurazioni con una provvigione calcolata sui premi annui relativi ai contratti di **copertura assicurativa obbligatoria per infortuni e RCT-O già in essere o conclusi** per il tramite del Broker. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per la FIBS, ai sensi dell'art. 1758 c.c.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di aggiudicazione ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

Il Broker si impegna a **non** modificare tale percentuale per il calcolo della provvigione per tutta la durata del presente contratto.

La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui la FIBS non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

Gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 D.lgs 81/2008 sono pari a zero in quanto il servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale.

6. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dalla FIBS al Broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle

polizze.

Il versamento del premio a favore del Broker si concretizza con il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere alla FIBS i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze con l'indicazione del conto separato di cui all'art.117 c.1 del Codice delle Assicurazioni.

Le comunicazioni avvengono con le modalità indicate dalla FIBS, compreso l'utilizzo di Posta Elettronica Certificata, con anticipazione tramite posta elettronica ordinaria.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la FIBS ai sensi di quanto previsto dagli art.117 e 118 del Codice delle Assicurazioni. Non sono imputabili alla FIBS gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare alla FIBS i documenti originali delle polizze, delle appendici e delle ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Compagnie Assicuratrici entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il Broker aggiudicatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla FIBS, entro 7 giorni dall'accensione del conto/i corrente/i dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

Si impegna, inoltre, a comunicare alla FIBS ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui il Broker aggiudicatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la FIBS e avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

La FIBS autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici e si impegna a segnalare al Broker tutte le comunicazioni e proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicurative ed inerenti le polizze oggetto dell'appalto.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della FIBS né può impegnare la FIBS.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto della FIBS ed è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della FIBS.

La FIBS nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il broker e le generalità dello stesso.

La FIBS ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. Esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente progetto con diligenza e nell'esclusivo interesse della FIBS;
2. Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
3. Obbligo di mettere a disposizione della FIBS ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Sono, inoltre, a carico del broker aggiudicatario:
 - a. tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
 - b. i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

10. OBBLIGHI DELLA FIBS

La FIBS è chiamata ai seguenti obblighi:

1. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la percentuale della provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle Compagnie di Assicurazione;
2. comunicare alle Compagnie Assicuratrici, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assegnazione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione dei contratti assicurativi è affidato al Broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto della FIBS.

11. CAUSE DI SCIoglimento DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

La FIBS si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso al Broker, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato.

In tal caso, al Broker saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

Il provvedimento di recesso dal contratto sarà regolarmente notificato al Broker secondo le vigenti disposizioni di legge e alle Compagnie Assicuratrici per quanto di competenza.

La radiazione o la cancellazione dall'Albo, di cui alla Legge 28 novembre 1984, n. 792, del Broker comporta l'immediata risoluzione del contratto.

12. RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla legislazione vigente.